



REGOLAMENTO

COMUNALE

DI POLIZIA URBANA

(Approvato con DCC n. 59 del 22.11.2010 e modificato con DCC n. 26 del 26.04.2012
e con DCC 15 del 2.3.2015)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

Art. 2: Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

Art. 3: Ambito di applicazione

TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE E SICUREZZA URBANA

Art. 4: Delle occupazioni

Art. 5 : Occupazioni di spazio pubblico con tavoli, sedie, veicoli in esposizione

Art. 6 : Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari

Art. 7 : Luminarie

Art. 8 : Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti

Art. 9 : Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri

Art. 10 : Atti vietati su suolo pubblico

Art. 11 : Atti vietati nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico

TITOLO III - NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO

Art. 12 : Patrimonio pubblico e arredo urbano

Art. 13 : Accesso alle strutture sportive pubbliche

TITOLO IV - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

Art. 14 : Del decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere

Art. 15 : Sgombero neve

Art. 16 : Nettezza del suolo pubblico

Art. 17 : Abbandono rifiuti

Art. 18 : Panni e tappeti su finestre e balconi

Art. 19 : Divieto di getto di opuscoli o foglietti

TITOLO V - TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

Art. 20 : Prevenzione incendi ed infortuni

Art. 21 : Emissione di odori, gas, vapori e fumo

Art. 22 : Detenzione di materiale infiammabile

Art. 23 : Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico

Art. 24 : Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via

Art. 25 : Segnalazioni per verniciature

Art. 26: Immobili e aree dismessi

TITOLO VI - DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 27 : attività rumorose

Art. 28 : pubblicità fonica

TITOLO VII - POLIZIA ANNONARIA

Art. 29 : Commercio su area pubblica in forma itinerante e non : prescrizioni ed obblighi

Art. 30: Esposizione dei prezzi

Art. 31 : Inseadimento di sexy shops e riviste pornografiche

Art. 32 : Occupazione per esposizione di merce

Art. 33 : Raccolta fondi

Art. 34 : Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici

Art. 35 : Suonatori ambulanti, girovaghi

TITOLO VIII - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

Art. 36 : Custodia e tutela degli animali

Art. 37 : Detenzione di cani all'interno di cortili e/o giardini privati

Art. 38 : Circolazione dei cani

Art. 39 : Volatili e stalle

Art. 40 : Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di generi alimentari o altri luoghi pubblici individuati dall'Amministrazione

TITOLO IX - ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA GIARDINI

Art. 41 : Concimazioni e diserbanti

Art. 42 : Pulizia fossati

TITOLO X - SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 43 : Spettacoli viaggianti

Art. 44 : Carovane

TITOLO XI - SANZIONI

Art. 45 : Sanzioni

Art. 46 : Reiterazione delle violazioni

Art. 47 : Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere una determinata attività

Art. 48 : Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose

Art. 49 : Abrogazioni ed entrata in vigore.

* * * * *

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

1. Premesso che con decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 è stato disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 54 del Decreto L.G.S 267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;
2. Che, pertanto, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
3. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2: Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

1. Le funzioni amministrative che ruotano attorno al concetto di " polizia urbana " concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al Comune, si svolgono esclusivamente nell'ambito del suo territorio comunale ed in armonia con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali.
2. Della vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento, in ragione della peculiarità dello stesso, è incaricato, in via prioritaria, il personale della Polizia Locale, nonché gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, così come previsto dall'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689 a cui si aggiungono gli eventuali agenti accertatori nominati dall'Amministrazione Comunale, incaricati per legge, per funzione o per delega, dei predetti controlli.
3. L'accertamento delle violazioni avviene nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3: Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico, salvo diversa disposizione.
2. Per centro storico si intende il perimetro definito dal vincolo paesaggistico imposto dal D.M. 13.10.1977 "centro storico e cittadella".
3. Per SUIC si intende il Settore comunale Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini e comunque deve intendersi l'ufficio comunale competente.

TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE E SICUREZZA URBANA

Art. 4: Delle occupazioni

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche, nonché da aree private ad uso pubblico.
2. E' vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato o concesso (anche attraverso SCIA regolarmente presentata).
3. Fatta salva l'applicazione del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli, né utilizzarli per uso personale, lanterne semaforiche, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato all'arredo urbano.
4. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione, concessione o SCIA con attestazione dell'avvenuta regolare presentazione, di mostrarla a richiesta degli organi di vigilanza.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e, nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 5: Occupazioni di spazio pubblico con tavoli, sedie, complementi di arredo urbano

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quanto prescritto dal Codice della Strada, l'autorizzazione ad occupare spazio pubblico con tavoli, sedie e similari da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande può essere concessa ai soli pubblici esercizi come definiti dalla L.R. n. 02.02.2010, n. 6. Sull'area pubblica in questione è da considerarsi valida l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande del pubblico esercizio per cui è stata richiesta l'occupazione di suolo pubblico.
2. L'Amministrazione comunale, qualora vi si oppongano ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse, può negare o revocare il titolo abilitativo.
3. Il rilascio del titolo abilitativo per occupazioni con tavoli, sedie e complementi di arredo urbano destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, è subordinato alla presentazione della domanda da parte dell'interessato al Comune mediante apposita modulistica reperibile presso l'ufficio comunale preposto.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 nonché, nei casi previsti dal comma 3, l'obbligo della sospensione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
5. La violazione alle prescrizioni previste nel provvedimento di autorizzazione comporta una sanzione pecuniaria di € 50,00. In tal caso, il titolare del titolo abilitativo è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni imposte entro 2 giorni dalla data di contestazione/notifica del verbale di contestazione. In caso contrario il titolo abilitativo può essere revocato o sospeso dal competente responsabile del servizio fino alla conformazione delle prescrizioni e comunque per non meno di giorni due.

Art. 6: Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al SUIC almeno 48 ore prima, la collocazione di striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari (che non rientrino tra quelli elencati nell'art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada). Nella comunicazione debbono essere necessariamente indicati le misure, la tipologia dei materiali, i contenuti dei messaggi, l'esatta ubicazione ed i motivi dell'esposizione. Deve essere necessariamente indicato anche il periodo di esposizione che non potrà, comunque, essere superiore a 10 giorni. Il Comune, nelle 48 ore dalla presentazione della comunicazione o anche successivamente può inibire l'esposizione o disporre la rimozione per motivi di interesse pubblico. Non è richiesta la comunicazione sopra citata per l'esposizione dei drappi utilizzati durante le cerimonie religiose, delle bandiere di partiti politici esposte all'esterno della sede del partito, nonché per le bandiere esposte da privati in occasione di eventi/ricorrenze sportivi o istituzionali, purché, in questi casi, l'esposizione sia limitata al periodo di durata dell'evento e non si protragga oltre il giorno successivo al termine dello stesso.
2. Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt. 4,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti. In ogni caso non deve essere arrecato pericolo per la circolazione.
3. Entro 5 (cinque) giorni dal termine indicato al precedente punto 1, addobbi, striscioni e drappi devono essere rimossi.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei committenti.
5. La violazione alle disposizioni del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Le violazioni delle altre disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione di € 50,00, nonché l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 7: Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, fatto salvo l'ottenimento delle autorizzazioni previste dal TULPS, è soggetta a preventiva comunicazione allo SUIC del Comune, almeno 10 giorni prima della collocazione stessa, corredata da una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. Alla dichiarazione deve essere allegata copia dell'avvenuta stipula della polizza di responsabilità civile di importo adeguato. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Nella comunicazione sopra citata deve essere necessariamente indicato il periodo di esposizione.
2. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al

transito dei veicoli, e mt. 4.00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. Eventuali deroghe alle suddette misure possono essere rilasciate dal SUIC solo nel caso di collocamento di luminarie sotto le volte dei portici. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

3. Entro 10 (dieci) giorni dal termine indicato al precedente punto 1, le luminarie devono essere rimosse.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso previsto dal comma 2, anche l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 8: Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti

1. Chi esegue, su spazio pubblico o d'uso pubblico, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, oltre a richiedere il necessario titolo abilitativo in relazione alla tipologia di opere che intende eseguire, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area interessata adottando qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare, la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura, ecc.).
2. In particolare, è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio, materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché spandimento di polveri. Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, si deve provvedere affinché i materiali risultanti da tali operazioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione a mezzo di palle o altri macchinari a braccio meccanico oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità e rumorosità.
3. Gli accantieramenti devono essere recintati per un'altezza minima di due metri dal suolo mediante la realizzazione di una struttura in rete elettrosaldata autoportante, rivestita in tela coprente, decorosa ed adeguata ai luoghi, dotata di opportune barriere che impediscano sia la dispersione di polveri, sia il facile accesso, soprattutto ai minori.
4. Qualora venga ad essere occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche e impedire il facile accesso, soprattutto ai minori.
5. Qualora le dimensioni della strada non permettano di occupare un'area di cantiere di dimensioni tali da evitare la caduta di detriti sulle aree pubbliche dalle facciate, sarà obbligatorio il posizionamento di "parasass" posto sopra la sommità della recinzione di cantiere, sporgente almeno 120 cm. dalla recinzione.
6. L'occupazione con scale, sgabelli e simili del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza titolo, purché sia limitata al tempo occorrente per tali operazioni.
7. In occasione di richiesta di titolo abilitativo per attività temporanee con l'attivazione di macchine rumorose e in genere per l'esecuzione di lavori rumorosi, che comportino il superamento dei limiti di rumorosità contemplati per la zona interessata, previsti nel

piano di zonizzazione acustica, dovrà essere acquisita la deroga ai sensi della Legge n°447 del 26.10.1995 e s.m.i.

8. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 e, nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo della sospensione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 9: Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi e gli odori. I reflui derivanti dalle suddette operazioni dovranno essere smaltiti in impianti autorizzati.
2. Tali operazioni, salvo casi particolari o di emergenza, devono eseguirsi, nei luoghi ad alta densità abitativa, dalle ore 8.00 alle ore 9.30 o dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Eventuali deroghe possono essere concesse dal SUIC, per motivate ed inderogabili esigenze.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e, nel caso previsto dal primo comma, l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 10: Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare veicoli e ripararli, fatto salvo che la riparazione sia determinata da forza maggiore;
 - b) eseguire giochi che possano creare intralcio alla circolazione, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o imbrattare immobili e cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere (inchiostro simpatico, farina, schiume e similari);
 - c) distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente per i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle Autorità competenti;
 - d) abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - e) il campeggio o l'attendamento fuori dalle aree eventualmente attrezzate, salvo in particolari occasioni di manifestazioni autorizzate dal Comune;
 - f) ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori dalle predette aree;
 - g) lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
 - h) gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di animali, indumenti e simili e nelle stesse è vietato introdurre, per qualsiasi motivo, animali;
 - i) bivaccare, o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, sulle gradinate di pubblici edifici e ovunque si valuti possa arrecarsi intralcio o disturbo nonché sedersi sui gradini delle soglie delle abitazioni, delle vetrine degli esercizi e di qualsiasi altro edificio;
 - l) soddisfare le necessità fisiologiche;
 - m) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;

- n) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane (pubbliche);
 - o) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché, qualora causino pericolo o molestia alle persone, sparare petardi o altri simili apparecchi;
 - p) spostare, manomettere, rompere ed insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - q) collocare, affiggere o appendere alcunché su pale, arredi, inferriate o altri beni pubblici senza preventiva autorizzazione del SUIC;
 - r) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
 - s) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - t) Imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, muri, porte, portoni, cancellate, infissi, anche di edifici privati su pubblica via;
 - u) gettare rifiuti per terra o fuori dagli appositi cestini;
 - v) esercitare l'attività di pesca, in qualsiasi forma, nelle acque del Rio;
 - w) gettare a terra mozziconi di sigarette, cartacce, lattine, chewingum e altri rifiuti simili;
 - x) sbattere tappeti o tovaglie;
 - y) legare biciclette alle panchine, agli oggetti di arredo urbano e ad altri manufatti se arrecano intralcio alla circolazione veicolare e/o pedonale.
2. Accattonaggio. E' vietato raccogliere elemosine in modo invasivo, ovvero con comportamenti insistenti o molesti od offensivi, oppure ostruendo il libero passaggio, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico ed in particolare anche nei luoghi di mercato, nelle piazze, nelle aree adibite alla sosta, nei parchi pubblici, alla stazione ferroviaria, nei parcheggi e nelle aree antistanti le strutture commerciali, in prossimità e all'interno dei cimiteri, delle chiese, dei luoghi di cura e delle strutture sanitarie in genere, nei pressi dei monumenti storici, sui mezzi di pubblico trasporto nelle intersezioni, durante le manifestazioni pubbliche e ogni qualvolta costituisca intralcio alla circolazione pedonale o viaria.
3. È vietato porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, disabili o simulando disabilità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico.
4. È vietato su tutto il territorio comunale contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività del meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. E' altresì vietato, a bordo di veicoli, effettuare manovre di fermata al fine di contattare individui dediti al meretricio, nonché consentirne la salita o la discesa dal veicolo.
5. Il soggetto che esercita l'attività di meretricio su area pubblica o aperta al pubblico non deve indossare abbigliamento indecente o mostrare nudità
6. Fatto salvo quanto già disposto in materia dalla legge statale, è vietato l'acquisto ovvero l'assunzione delle sostanze stupefacenti di cui alla richiamata normativa statale effettuati su suolo pubblico o aperto al pubblico
7. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni di cui ai punti 1. lettere a), b), c), f), g), i), l),m), n), r) e ai punti 2. e 3. comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività, nonché, per la violazione di cui al punto i), la sanzione accessoria della confisca amministrativa di eventuali attrezzature (materassi, coperte, cartoni, ecc,) impiegate per commettere la violazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 24.11.1981 n 689, previo

sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge. La violazione di cui al punto 1. lett. d), e), h), o), p), q), s), t), u), v), w), x), y) comporta una sanzione di € 150,00 (la violazione di cui al punto 1 lettere q), s), t) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 ai sensi della DGC n. 209 del 29/10/2015) e l'obbligo della cessazione della attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai punti 2. e 3. è altresì prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento dell'attività di accattonaggio e di eventuali attrezzature impiegate per commettere la violazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 24.11.1981 n 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge. La violazione alle disposizioni di cui al punto 4. comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività, , mentre la violazione alle disposizioni di cui ai punti 5. e 6. l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art 11: Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico

1. Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate, nei giardini pubblici o di uso pubblico sono vietati, oltre agli atti elencati nell'articolo precedente, i seguenti atti:
 - a) circolare con velocipedi, ciclomotori, motocicli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi abbandonarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione,
 - b) transitare, cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva comunicazione allo SUS;
 - c) collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante ed alle strutture cartelli, manifesti o altro materiale, salvo autorizzazione del SUIC;
 - d) asportare esemplari di arbusti o piante da fiori o comunque arrecare in qualsiasi modo danni alle piante, ai cespugli, ai fiori ed al manto erboso;
 - e) accendere fuochi;
 - f) abbandonare qualsiasi oggetto ed in particolare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
 - g) utilizzare, senza averne titolo, le strutture da gioco riservate ai bambini sino ai 12 anni o a particolari categorie di età o comunque farne un uso improprio;
 - h) tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature collocate nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o ad uso pubblico;
 - i) collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune;
 - l) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - m) procurare molestie alla fauna sia stanziale che migrante.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e nei casi di cui alle lett. a) b) e) g) e h) l'obbligo della cessazione dell'attività. Nei casi di cui alle lett. c) d) f) e i) si applica la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO III - NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO

Art. 12: Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. Per arredo urbano si intende tutto ciò che viene utilizzato al fine di valorizzare e/o migliorare esteticamente o comunque rendere migliore la fruibilità dello spazio urbano.
2. Salvo quanto previsto dagli articoli 635, 639 e 733 del codice penale, è vietato compiere atti che arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano. E' altresì vietato spostare dal luogo di originaria ubicazione tutti gli elementi di arredo urbano o altri oggetti o cose appartenenti al patrimonio comunale, senza autorizzazione del Comune.
3. E' inoltre vietato accedere alle aree interne delle proprietà comunali, quando espressamente vietato da apposita segnaletica, eccetto le persone espressamente autorizzate dai competenti uffici comunali.
4. La sosta dei veicoli è vietata su aree pubbliche verdi o aree attrezzate con giochi, nonché nelle aiuole comunali, fatta eccezione per i veicoli autorizzati dall'ufficio competente.
5. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 (la violazione di cui al punto 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 ai sensi della DGC n. 209 del 29/10/2015), nonché la sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e del pristino dello stato dei luoghi.

Art. 13: Accesso alle strutture sportive pubbliche

1. Sono vietati l'ingresso e l'uso delle strutture sportive pubbliche e delle aree di sua pertinenza, se non accedendo dalla biglietteria e con l'autorizzazione del personale responsabile, fatto salvo quanto eventualmente previsto con convenzioni o concessioni d'uso.
2. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00, nonché delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività condotta abusivamente e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
3. Oltre alla sanzione principale, chiunque violi il precedente comma deve essere immediatamente allontanato dall'impianto.

TITOLO IV - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

Art. 14: Del decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio e dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili sfitti devono essere altrettanto mantenuti in stato decoroso e ben chiusi evitando l'accesso ad estranei: nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrate;
2. Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possano determinare situazioni di disordine igienico-sanitario, devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione.
3. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità: qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere al transennamento dell'area sottostante; quando questo ricade sulla pubblica via devono essere chieste ed ottenute le relative concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo per la pubblica incolumità, non vi sia possibilità di attendere il rilascio dell'atto pubblico, gli interessati procedono alla sua esecuzione previa comunicazione, anche telefonica confermata da successiva nota scritta da rendere entro le 24 ore successive, alla Polizia Locale.
4. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc..
5. I proprietari, locatari o concessionari, compresi gli amministratori condominiali, sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio. Spetta loro la pulizia e sanificazione della pavimentazione, l'asportazione di graffiti, imbrattamenti e manifesti e volantini abusivi.
6. I cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata aperti all'uso pubblico dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri da ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale.
7. La violazione alle disposizioni del comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00. Per la violazione delle altre disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 15: Sgombero neve

1. I proprietari, o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede, ove esistente, antistante le rispettive proprietà, in modo da consentire almeno il transito ai pedoni. In assenza di marciapiede deve essere ripulita l'area antistante il fabbricato per almeno un metro di profondità e per l'intero fronte della proprietà;
2. Gli stessi devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per

scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

Art. 16: Nettezza del suolo pubblico

1. I titolari di attività economiche (es: bar, gelaterie, rosticcerie, produttori agricoli e simili), devono provvedere, a fine giornata, a raccogliere ed eliminare correttamente eventuali immondizie e rifiuti derivanti dalle rispettive attività e a non abbandonarli nelle immediate adiacenze degli ingressi degli esercizi stessi, né in luoghi impropri, rispettando gli obblighi di raccolta differenziata.
2. E' fatto obbligo, a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante.
3. E' vietato posizionare gli appositi contenitori dei rifiuti sui marciapiedi o in aree pubbliche che possano, potenzialmente, arrecare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 17: Abbandono rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire nell'orario e nel luogo, (generalmente in prossimità dei cassonetti dei rifiuti prossimi alla propria abitazione), concordati con il gestore del servizio della raccolta, oppure conferiti direttamente alla piattaforma ecologica o al centro di raccolta.
2. Il conferimento dei rifiuti all'interno dei cassonetti è consentito esclusivamente ai cittadini residenti nel territorio del Comune di Mantova, ad eccezione dei turisti.
3. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve esserne evitato l'accatastamento all'esterno delle officine stesse.
4. E' vietato altresì l'accatastamento all'esterno di contenitori scoperti (di ogni forma natura e dimensione) ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana.
5. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
6. Nel caso di abbandono di rifiuti ingombranti o pericolosi la sanzione prevista è di € 200,00, se non diversamente previsto dalla legge. E' comunque sempre prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 18: Panni e tappeti su finestre e balconi

E' vietato scuotere, stendere e spolverare panni, tappeti o altro fuori da finestre o balconi che si affaccino su pubblica via o area soggetta a pubblico passaggio.

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 19: Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato, nelle strade, piazze o in qualunque spazio pubblico o aperto al pubblico, gettare opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti.

E' parimenti vietata l'apposizione di volantini sui parabrezza delle auto in sosta.

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, nonché la sanzione accessoria della cessazione dell'attività. Delle violazioni è responsabile anche chi commissiona la distribuzione degli opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti.

TITOLO V - TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

Art. 20: Prevenzione incendi ed infortuni

1. Salvo quanto prescritto da specifiche normative, è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione delle potature per accertati motivi fitosanitari. Tale facoltà è ammessa purché sia rispettata una distanza superiore a mt. 150 da edifici o depositi di materiale infiammabile, nonché ad una distanza superiore a mt. 100 dalla sede stradale. È vietato in ogni caso quando il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale, in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare.
2. I fuochi devono comunque sempre essere presidiati.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclopedonale, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.
5. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari, atti ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.
6. Le bocche di lupo apribili devono essere, in caso di apertura, debitamente segnalate con idonei sistemi per evitare cadute o danni a terzi;
7. La violazione alle disposizioni del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00. La violazione alle altre disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 21: Emissione di odori, gas, vapori e fumo

1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, aria, gas, nebulizzazioni, fumi, polveri, vapori ed esalazioni nocivi alla salute pubblica ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.

Per tutte le attività produttive, la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi, vapori ed esalazioni è subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia di igiene, sanità ed inquinamento atmosferico.

2. L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente, qualora non sia possibile l'allacciamento alla rete elettrica, nei seguenti casi:
 - a) Per l'alimentazione di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia;
 - b) alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;
 - c) ogni qualvolta lo consenta il SUIC, in deroga a quanto sopra, su specifica richiesta presentata dall'avente titolo, per comprovate esigenze.
3. E' vietato mantenere i motori dei veicoli accesi quando quest'ultimi sono fermi ai passaggi a livello o in tutte le altre occasioni in cui la fermata si protragga nel tempo, diventando sosta. Per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente.
4. E' vietato effettuare operazioni di pulizia di stalle, porcilaie e di altri strutture che ospitano animali in numero tale da essere considerate allevamenti, dalle ore 11.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 22: Detenzione di materiale infiammabile

1. E' vietato tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile, nei cortili circondati da fabbricati per più di due lati, se non adottando le opportune cautele.
2. E' vietato costituire depositi di materiale infiammabile (legna, paglia, stracci, cartoni, combustibili ecc.) negli scantinati, nei garage e nei solai, salvo il rispetto della normativa vigente in materia prevenzione incendi.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 23: Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico

1. Salvo il dettato dell'art. 675 c.p., gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su area pubblica, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.
2. All'esterno di balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 24: Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via

1. I rami e le siepi, anche collocati nelle fioriere che si affacciano su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari, dei locatari o dei detentori a qualsiasi titolo, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli o venga occultata la segnaletica pubblica o comunque invadano le aree pubbliche.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a mt. 3.00, al di sopra del marciapiede e a mt. 5.50, se sporgenti sopra la carreggiata.
3. Le siepi e le piante, anche collocate nelle fioriere, ubicate in corrispondenza di curve e intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale.
4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico, ed essere portati negli appositi luoghi autorizzati.
5. La violazione alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00. La violazione di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00. E' prevista in ogni caso l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 25: Segnalazioni per verniciature

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 674 del C.P. – e dal precedente art. 21 del presente regolamento, è fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, o a tingeggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori. Tali operazioni devono avvenire, comunque, nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la materia, in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbatura dovranno essere condotte utilizzando le necessarie cautele (teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc...) idonee a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.
4. La violazione alle disposizioni di cui al comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00, mentre le violazioni ai commi 2 e 3 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, nonché la sanzione accessoria della cessazione immediata della attività.

Art. 26: Immobili e aree dismessi

1. Su tutto il territorio comunale è fatto obbligo a tutti i proprietari di edifici privati dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree, al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive da parte di persone senza fissa dimora nonché le situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. In particolare, è fatto obbligo ai proprietari:
 - a) di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte;
 - b) di provvedere a tutti quei lavori di manutenzione atti a mettere in sicurezza le aree e gli edifici di cui sopra, secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia, nonché di provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti al loro interno.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si considerano dismessi gli edifici privati, le aree scoperte, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, che non sono più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico sanitario e anagrafico, ovvero al cui interno non si svolge alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizio, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00. In caso di accertata violazione, il verbale redatto dall'organo accertatore, corredato da una relazione sullo stato dei luoghi viene trasmesso al SUIC, il cui Dirigente può intimare al trasgressore di provvedere, ricorrendone le circostanze, entro un congruo termine ovvero immediatamente, in caso di particolari situazioni di pericolo. In caso di inottemperanza può disporre d'ufficio l'esecuzione di quanto intimato con addebito delle relative spese.

TITOLO VI - DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 27: Attività rumorose

1. I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori e qualsiasi altro attrezzo che provochi rumore) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia e alle previsioni del piano comunale di zonizzazione acustica.
2. Le attività temporanee, quali i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possono comportare il superamento dei limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di SCIA in deroga ai limiti di rumore rilasciata dallo SUS (ai sensi della Legge 447/95 e secondo quanto disposto dalle N.T.A del piano di zonizzazione acustico adottato/approvato).
3. Le attività produttive e quelle rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe rilasciate dal SUIC potranno essere esercitate, fatte salve le disposizioni previste nel Regolamento Locale di Igiene, esclusivamente dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00 dei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dei giorni festivi nel periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese di ottobre, mentre nell'arco temporale che intercorre tra il mese di novembre ed il mese di marzo, lo svolgimento di tali attività e lavorazioni è consentito dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dei giorni festivi. Restano fatte salve eventuali norme più restrittive contemplate dal piano di zonizzazione acustica.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di €. 200,00, nonché la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività.

Art. 28: Pubblicità fonica

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) per quanto riguarda la pubblicità fonica fuori dai centri abitati, tale forma di pubblicità, all'interno dei centri abitati, è consentita dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 durante i giorni feriali e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 durante le giornate festive.

2. La pubblicità fonica è vietata nei pressi dei luoghi di culto durante la celebrazione di riti religiosi;
3. E' vietato, senza titolo abilitativo del SUIC, collocare o installare sugli edifici o sulla pubblica via, strumenti, diffusori o apparati per la riproduzione, l'emissione o la diffusione sonora;
4. Prima delle ore 08.00 e dopo le ore 23.00 è vietato inserire negli appositi contenitori (campane o simili) o comunque gettare materiale in vetro, (es: bottiglie vuote, scarti di lavorazione, cocci), se tale attività provoca rumori molesti al vicinato;
5. Nell'esercizio di attività anche se non rumorose, delle quali sia ammessa l'effettuazione di orario notturno (es panificazioni e pubblici esercizi), dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare disturbo al riposo dei cittadini, anche nell'apertura e chiusura delle serrande, nella movimentazione di materiali ecc..
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di € 200.00, nonché la sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività.

TITOLO VII - POLIZIA ANNONARIA

Art. 29: Commercio su aree pubbliche

1. Tutti coloro che esercitano l'attività del commercio su aree pubbliche devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) è vietato esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante all'interno di parchi e di giardini pubblici aperti o recintati, compresi le strade ed i viali che li attraversano;
 - b) colui che effettua la vendita su aree pubbliche assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
 - c) è vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi sorpresa.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, nonché, per le violazioni di cui ai punti 1) e 2), della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 30: Esposizione dei prezzi

1. E' fatto obbligo, a tutti coloro che vendono merci al minuto, la cui attività non risulti già disciplinata dal decreto legislativo 31.03.1998, n. 114 o da altre disposizioni di legge, qualora esponano prodotti nelle vetrine esterne o all'ingresso dei locali di vendita o su aree pubbliche o sui banchi di vendita ovunque collocati, di indicare il prezzo di vendita al pubblico, in modo chiaro e ben visibile, mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.
2. Qualora i prodotti esposti siano identici, è sufficiente l'uso di un unico cartello, tranne nel caso in cui la vendita sia organizzata con il sistema di vendita del libero servizio. In tale caso è obbligatoria l'esposizione del prezzo su tutte le merci esposte al pubblico.
3. Qualora i prodotti esposti siano alimentari, il venditore ha, inoltre, l'obbligo di indicare, con le modalità previste dai commi precedenti, il prezzo per unità di misura.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00.

Art. 31: Insegiamento di sexy shops e riviste pornografiche

1. I sexy shops e gli esercizi simili che pongono in vendita materiale a contenuto pornografico, dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono insediarsi ad una distanza inferiore a mt. 500, da luoghi di culto, cimiteri, scuole ed insediamenti destinati all'educazione e svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata, tenuto conto del percorso più breve, fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari.
2. E' vietato esporre detti prodotti in luogo pubblico o visibile dall'esterno.
3. All'interno del negozio il materiale pornografico deve essere posizionate in modo non visibile, né consultabile da parte dei minori.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

Art. 32: Occupazione per esposizione di merce su suolo pubblico

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed il Regolamento Locale d'Igiene, è vietato, in via generale, esporre merci su suolo pubblico per fini commerciali.
2. Eventuali richieste per l'esposizione di cassette di frutta e verdure, limitatamente allo spazio antistante l'esercizio commerciale, possono essere accolte purché non occupino la carreggiata, rispettino le norme che disciplinano la circolazione stradale e quelle igienico sanitarie.
3. E' vietato collocare prodotti alimentari direttamente al suolo. Le cassette di contenimento devono essere rialzate dal suolo ad un'altezza non inferiore a m. 0.50.
4. E' possibile rilasciare il titolo abilitativo per l'esposizione di tavoli, sedie e simili ai titolari di pubblici esercizi purché conforme alle norme che disciplinano la circolazione stradale.
5. Fatto salvo quanto previsto dal codice della Strada, la violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 200.00, nonché la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 33: Raccolta fondi

1. In occasione delle raccolte fondi, così come disciplinate dal regolamento COSAP, Le persone che raccolgono i fondi devono mantenere un comportamento corretto, non devono offrire prodotti omaggio per poi richiedere insistentemente un compenso, né devono mantenere atteggiamenti molesti durante la raccolta fondi.
2. Chi effettua la raccolta di fondi deve essere munito, oltre che di validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.
3. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 34: Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici

1. La raccolta di materiali (indumenti, stracci, carta e similari) effettuata a scopo benefico ed umanitario su aree pubbliche può essere svolta esclusivamente da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo.
2. Qualora la raccolta sia affidata dalle suddette organizzazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione promotrice.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito, oltre che dei validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.
4. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 35: Suonatori ambulanti e girovaghi

1. I suonatori ambulanti e gli esercenti i mestieri girovaghi non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ospedali, case di riposo, cliniche, ambulatori ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.
2. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente senza, tuttavia, arrecare pregiudizio alla circolazione stradale. Nel centro storico, i suonatori ambulanti e gli esercenti mestieri girovaghi possono esercitare la propria attività, previo nulla osta rilasciato dallo SUIC (in cui potranno essere indicate prescrizioni).
3. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività e della confisca amministrativa delle attrezzature impiegate per commettere la violazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

TITOLO VIII - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

Art. 36 : Custodia e tutela degli animali

1. Salvo il dettato dell'art. 672 C.P., i proprietari o i possessori di animali devono garantire le condizioni igienico sanitarie e di decoro del luogo in cui gli animali vivono, vigilando, altresì, affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o danno al vicinato.
2. Chiunque detiene ed utilizza animali è tenuto ad accudirli ed alimentarli ed è responsabile della loro salute, assicurando loro le necessarie cure sanitarie. Il privato che detenga animali deve garantire la massima pulizia degli stessi, delle aree dove essi vivono, al fine di prevenire pericoli per la salute pubblica, ed evitare che producano cattivi odori e recare fastidio al vicinato.
3. E' vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano della loro salute.
4. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo dovranno prendere ogni precauzione possibile, per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi.
5. E' vietato:

- consentire che gli animali, con deiezioni solide, sporchino i portici, i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività; nel caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo; è vietato condurre cani a passeggio senza un idoneo contenitore (busta di plastica o simili) al seguito per raccogliere gli eventuali escrementi
 - tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
 - lasciare vagare gli animali su aree pubbliche, ad eccezione delle aree appositamente delimitate;
 - esercitare l'apicoltura nel centro abitato;
 - condurre a pascolare bestiame di qualunque genere lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.
6. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previo rilascio del titolo abilitativo del SUIC, sentita la Polizia Locale.
 7. Gli animali, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
 8. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 37: Detenzione di cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. Chiunque detenga un animale da affezione, deve ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il loro possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale nel rispetto della collettività sociale e condominiale.
2. E' possibile detenere animali, purché l'utilizzo e le condizioni igieniche, siano tali da non recare disturbo di ogni genere al vicinato o, esalazioni odorigene.
3. In centro abitato, i proprietari/detentori dovranno evitare che i cani con il loro continuo abbaiare, o prolungati latrati, e/o guaiti, arrechino disturbo al vicinato o alla quiete pubblica.
4. I recinti per la detenzione degli animali devono essere di dimensioni adeguate alla razza ed al numero.
5. Ogni animale deve avere a disposizione un riparo rialzato dal suolo, chiuso su almeno 3 lati, oltre al tetto ed al pavimento, in maniera di consentire allo stesso di proteggersi dalle intemperie. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia ed alle caratteristiche della razza del cane.
6. La presenza di cani di grossa taglia dovrà essere segnalata con un apposito cartello posto all'ingresso della proprietà. Le recinzioni verso la pubblica via dovranno impedire la fuoriuscita anche parziale del cane, in modo tale da evitare qualsiasi situazione di pericolo o molestia per i passanti.
7. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 38: Circolazione dei cani

1. Sul suolo pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani di grossa taglia, in qualunque luogo pubblico essi vengano condotti, è sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio ed i proprietari hanno l'obbligo di portare con sé la museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. E' sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio e

della museruola per tutti i cani il cui comportamento possa essere considerato pericoloso. Potranno essere lasciati senza guinzaglio e museruola i cani condotti in spazi debitamente individuati e circoscritti (se individuati dall'Amministrazione Comunale), i cani da caccia, nei soli momenti in cui vengano utilizzati per tale scopo o addestrati a tale fine, purché non arrechino disturbo o molestia alle persone, i cani delle Forze di Polizia quando siano utilizzati per servizio ed i cani appositamente addestrati quando impegnati in operazioni di soccorso.

2. E' fatto obbligo agli accompagnatori di cani nelle aree aperte al pubblico:
 - a) di avere, al seguito, idonea attrezzatura, per la raccolta delle deiezioni del cane;
 - b) di provvedere alla totale immediata asportazione delle deiezioni lasciate dai cani, con successivo corretto smaltimento.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività e per la violazione di cui al comma 2, lett. b) la pulizia del luogo interessato dalle deiezioni.

Art. 39 : Volatili e stalle

1. Il governo e la pulizia delle gabbie d'uccelli devono essere effettuati in modo che mangimi ed escrementi non si riversino sui balconi o davanzali sottostanti o sul suolo pubblico.
2. I pollai e le conigliaie devono essere aerati e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori del centro storico e non debbono comunque arrecare disturbo al riposo e alla quiete delle persone. Sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare (indicativamente 20 capi) e comunque a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a m. 10. Il proprietario del pollaio o della conigliaia deve dimostrare le modalità di smaltimento dei prodotti di rifiuto, fermo restando il divieto di conferimento al Servizio di Nettezza Urbana.
3. E' fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi che lavorano materiali quali vinacce, cereali e similari il cui stoccaggio all'esterno può fungere da richiamo per un elevato numero di volatili, di adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo necessari ad evitare che ciò si verifichi.
4. I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami; tali recinti all'aperto devono essere ubicati ad una distanza minima dall'abitazione del conduttore di almeno 50 metri.
Per le stalle esistenti è ammessa la costruzione di recinti all'aperto alla distanza minima di 25 metri dalla eventuale abitazione annessa.
5. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e, nel caso previsto dal comma 1, l'applicazione delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
6. Il responsabile del SUIC, a seguito dell'accertamento della violazione di cui al comma 3, può intimare, con proprio provvedimento, l'adozione degli accorgimenti tecnici idonei a impedire lo stazionamento dei volatili sugli immobili e la penetrazione al loro interno.

Art. 40: Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale d'igiene, l'esercente ha la facoltà di escludere l'accesso degli animali nei locali di vendita e somministrazione di alimenti e

bevande, mentre ha l'obbligo di escluderne l'accesso nei locali di produzione di alimenti e bevande.

2. L'esercente di locali di cui al comma precedente, ha l'obbligo di applicare in modo ben visibile su ogni accesso pubblico l'avviso indicante il divieto di introdurre animali, sia quando il divieto è obbligatorio sia quando eserciti la facoltà di vietarne l'accesso.
3. E' fatto divieto a chiunque di introdurre animali nei locali di cui sopra, (nonché negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico e nei locali pubblici), ove tale divieto sia segnalato e comunque fatta eccezione per i cani guida per non vedenti e per i cani delle Forze di Polizia, quando utilizzati per motivi di servizio ed i cani appositamente addestrati quando impegnati in operazioni di soccorso.
4. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00.

TITOLO IX - ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA GIARDINI

Art. 41: Concimazioni e diserbanti

1. La concimazione con sostanze che esalino odori sgradevoli negli orti o giardini all'interno del centro abitato è possibile, a condizione che la stessa venga interrata immediatamente.
2. E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti e disseccanti lungo le rive, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali, fatte salve le operazioni di bonifica e pulizia operate dall'Ente pubblico o da struttura da esso delegata;
3. La violazione alle disposizioni del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 e della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. La violazione al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 42: Pulizia fossati

1. I proprietari o tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento dei terreni devono mantenere in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione anche privati adiacenti le strade comunali ed interpoderali, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.
2. Gli interessati devono provvedere alla pulizia dei fossati e delle condotte in cemento dal 15 marzo al 15 novembre e comunque ogni qualvolta il normale deflusso delle acque o la visibilità nelle strade vengano impediti dalla vegetazione.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, nonché della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 43: ripristino provvisorio della sede stradale a seguito di lavori

- 1) Il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito necessariamente nel tempo previsto dal titolo abilitativo e comunque prima dell'apertura al traffico della sede stradale, con conglomerato bituminoso di tipo chiuso (binder) di pezzatura non maggiore di 0/12 mm, per uno spessore compreso non inferiore a cm. 10, perfettamente compattato e livellato con l'adiacente

pavimentazione. Nel solo caso di basse temperature esterne (orientativamente novembre – marzo) è consentito il ripristino dei tappeti con asfalto a freddo. Successivamente sarà cura del richiedente ottenere nuovo titolo abilitativo per l'asfaltatura definitiva.

- 2) Successivamente all'apertura al traffico, il titolare della concessione dovrà, a sua cura e spese, effettuare ogni necessaria incombenza per l'eventuale ricarico degli avvallamenti che si dovessero formare a seguito della disuniforme compattazione del sottofondo. Gli scavi dovranno essere riempiti con inerti di cava (sabbia, mista naturale di ghiaia e sabbia) o con inerti riciclati da impianti autorizzati, comunque privi di terre di materie organiche.
- 3) Ad assestamento avvenuto e comunque trascorso un termine minimo di trenta giorni dalla riapertura al traffico della sede stradale e non superiore a 90 giorni, sarà cura dell'interessato richiedere un nuovo permesso al fine di poter procedere con la stesa del nuovo manto di usura, previa fresatura della pavimentazione per uno spessore minimo di cm 3.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00, nonché della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO X - SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 44: Carovane

- 1) Le carovane a seguito di spettacoli viaggianti, qualora occupino a loro volta suolo pubblico, sono soggette a titolo abilitativo da parte del SUIC, nonché all'obbligo di tenere l'area occupata in stato di decoro e di igiene, nonché di ripulire l'area prima del termine dell'occupazione. Il titolo può essere rilasciato per la sola durata dello spettacolo.
 - 2) È vietata la permanenza su tutto il territorio comunale delle carovane, fatto salvo quanto previsto dal regolamento che disciplina l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante.
 - 3) E' fatto divieto di campeggio su tutte le strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio comunale, con attendamenti, caravan, autocaravan e veicoli similari, ad eccezione dei casi espressamente autorizzati.
 - 4) Nel caso di caravan, auto caravan e similari, si configura la condizione di campeggio se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) Nelle immediate vicinanze vengono svolte attività ad esso riconducibili, quali, a titolo esemplificativo: cucinare, desinare, lavare, stendere, etc.;
 - b) il veicolo:
 - poggia sul suolo, oltre che con le ruote, con altri elementi o attrezzature di stazionamento e livellamento, quali, a titolo esemplificativo, piedini retrattili, spessori, etc.;
 - emette deflussi propri, oltre quelli del propulsore meccanico;
 - occupa ed utilizza lo spazio esterno in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo medesimo con attrezzature di qualsiasi natura, quali, a titolo esemplificativo: bombole, generatori, tende, verande, tavoli, sedie, recipienti, etc.;
 - scarica i residui organici e le acque chiare e luride sul suolo pubblico;
- L'area attrezzata di viale Learco Guerra è disciplinata da apposito e specifico regolamento comunale.
- 5) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 e delle sanzioni accessorie della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e della cessazione dell'attività.

TITOLO XI - SANZIONI

Art. 45: Sanzioni

- 1) Le sanzioni sono state determinate nel loro ammontare con le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 139 del 14.09.2010, n. 66 del 20.03.2012, n. 70 del 14.05.2013 e n 209 del 29/10/2015 ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 689/81
- 2) La violazione di disposizioni del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta Comunale nei modi e termini di cui all'art. 16, comma 2, della legge 689/81.
- 3) In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.
- 4) Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
- 5) La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata (con arrotondamento per difetto alla soglia dei 50 centesimi di euro), con deliberazione della Giunta comunale, ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatisi nei due anni precedenti.
- 6) L'utorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81, è il dirigente della Polizia Locale.

Art. 46: Reiterazione delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.
2. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81.
3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 47: Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività

1. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello

stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano e comunque ove possibile, devono essere adempiuti immediatamente e, qualora il trasgressore non adempia, il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute. Negli altri residuali casi ove non sia possibile adempiere immediatamente a tali obblighi, il trasgressore dovrà provvedere nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, decorsi inutilmente i quali il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute.

In ogni caso, l'inadempimento agli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi e di sospensione o cessazione di una determinata attività previsti dalle norme del presente regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00

Art. 48: Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
2. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.
3. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza / ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.
4. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

Art. 49: Abrogazioni ed entrata in vigore

1. E' abrogato il precedente Regolamento comunale di Polizia Urbana ed ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso, fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Le norme del presente regolamento potranno essere successivamente derogate od integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del Dlgs. 18.08.2000, n. 267.
3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consigliare che lo approva.